

Deliberazione della Giunta Regionale 4 aprile 2011, n. 19-1801

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte, le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale "A. Avogadro" per la definizione dei rapporti inerenti i Corsi di Laurea triennale in Servizio Sociale (L-39) e Magistrale (LM-87), per l'a.a. 2010/2011. Spesa di Euro 290.713,39.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

- fino all'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento universitario (D.M. 03/11/1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"), l'assistente sociale esercitava la professione con titolo rilasciato da scuole Dirette a Fini Speciali o Diploma Universitario in Servizio Sociale (DUSS) e iscrizione all'albo, mediante Esame di Stato;
- con l'emanazione del D.M. 03/11/1999, n. 509 sono state previste due classi di Lauree, una per il conseguimento della Laurea in Servizio Sociale, l'altra per il conseguimento della Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali;
- il D.P.R. 05/06/2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" ha istituito le Sezioni A (Assistenti Sociali Specialistici) e B (Assistenti Sociali) dell'Albo professionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali;
- con l'emanazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il precedente D.M. 3/11/1999, n. 509 e ha introdotto i nuovi ordinamenti didattici, si sono previste le due classi di Lauree, una per il conseguimento della Laurea in Servizio Sociale nella classe L-39 (triennale), l'altra per il conseguimento della Laurea Magistrale nella classe LM-87 (biennale);
- l'esercizio della professione di Assistente Sociale in strutture, pubbliche e private, di servizio alla persona, nei servizi sociali e nelle organizzazioni del terzo settore presuppone il superamento dell'Esame di Stato per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo, cui è possibile essere ammessi previo conseguimento della Laurea in Servizio Sociale. Mentre l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo, presuppone il superamento dell'Esame di Stato, previo conseguimento della Laurea Magistrale, e consente di svolgere funzioni di direzione, pianificazione e gestione manageriale nel settore delle politiche e dei servizi sociali;
- la Regione ha un forte interesse a garantire un alto standard formativo dell'Assistente Sociale, quale figura essenziale e centrale nell'ambito dei servizi sociali. Ha infatti, fin dal 1990, contribuito annualmente, con fondi propri, al mantenimento delle peculiarità professionalizzanti del corso di studi attivato a Torino;
- con l'estinzione dell'Ente U.N.S.A.S - Centro Studio e formazione sui Servizi Sociali, a decorrere dall'1/10/2005, ente che ha garantito per anni un supporto sostanziale per il mantenimento degli aspetti professionalizzanti nella formazione dell'Assistente Sociale, vi è stata l'assunzione della piena competenza istituzionale e organizzativa della formazione degli Assistenti Sociali da parte dell'Università;

- fin dal 2006, pertanto, la Regione Piemonte ha contribuito annualmente a finanziare le Università piemontesi per il mantenimento degli aspetti professionalizzanti dei corsi di laurea triennale in Servizio Sociale, stipulando specifica convenzione con le Università, approvata con D.G.R. n. 54 – 4398 del 20/11/2006;

- con precedente deliberazione n. 35 - 13374 del 22/2/2010, la Giunta Regionale ha approvato, per l'a.a. 2009-10, la convenzione tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro", per la definizione dei rapporti riguardanti i Corsi di Laurea triennale in Servizio Sociale (L-39) e Magistrale (LM-87), prevedendo nella stessa, all'art. 8 "DURATA", la possibilità di rinnovo con espresso provvedimento delle parti;

viste le note inviate dalle Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale "A. Avogadro", Prot. n. 143 del 25/11/2010 e Prot. n. 971 del 18/11/2010, con cui si è provveduto a trasmettere i preventivi di spesa relativi alla realizzazione dei corsi di laurea triennale in Servizio Sociale (L-39) e quelli relativi alla realizzazione dei corsi di Laurea Magistrale (LM-87), per il rinnovo della Convenzione Regione-Università (a.a. 2010/2011);

considerato che sono in corso i rapporti di collaborazione tra la Regione e l'Università degli Studi di Torino, finalizzati a sostenere gli aspetti professionalizzanti anche del Corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale, con la definizione dei reciproci impegni con specifica convenzione;

preso atto degli esiti del lavoro svolto dai Comitati di Indirizzo, cui la Regione partecipa come componente istituzionale;

considerato che il presente atto viene adottato in accordo con la Direzione regionale "Innovazione, Ricerca e Università" e nel rispetto degli atti programmatori assunti da quest'ultima;

considerato che, ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. l, della L.R. n. 1/2004 – Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento – alla Regione spetta, tra l'altro, anche la promozione di attività formative per il personale dei servizi sociali, nel rispetto delle competenze programmatiche delle Province;

considerato inoltre, che, ai sensi dell'art. 34, co. 1 e co. 2 della L.R. n. 1/2004, la formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualità e dell'efficacia del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e che nella promozione delle attività formative per operatori sociali e dell'area socio-sanitaria si tiene conto delle esigenze di raccordo dei percorsi formativi e dell'integrazione delle diverse professionalità;

tenuto conto, tra l'altro, che il presente provvedimento risponde agli indirizzi contenuti nel Piano pluriennale per la competitività 2011 – 2015, di cui alla D.G.R. del 10/11/2010, n. 8-964, secondo una logica di promozione di interventi sinergici e coordinati orientati al comune obiettivo della competitività del Piemonte, vista l'attenzione rivolta ad investire sul mantenimento degli aspetti professionalizzanti dei corsi di laurea in oggetto, quali caratteri peculiari per assicurare un elevato standard qualitativo della formazione dell'Assistente Sociale;

dato atto che le somme necessarie per l'assegnazione dei contributi finanziari, di cui all'allegato A) del presente atto, sono state impegnate con Determinazioni dirigenziali n. 438 del 12/11/2010 e n. 557 del 28/12/2010 (Impegni n. 4649/2010 e n. 6465/2010 sul Cap. 147622 del bilancio 2010);

ritenuto opportuno, pertanto, approvare per l'a.a. 2010-2011 lo schema di convenzione tra la Regione e le Università piemontesi, ai sensi dell'art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., con cui si prevede l'assegnazione di contributi regionali tesi al sostegno degli aspetti professionalizzanti dei Corsi di laurea triennale in Servizio Sociale (L-39) e dei corsi di Laurea Magistrale (LM-87), sulla base dei criteri fissati nel testo della Convenzione, di cui all'allegato A) della presente deliberazione;

tutto ciò premesso;

vista la L. 23/03/1993, n. 84;

vista la L.R. n. 23/2008;

visto il D.M. 03/11/1999, n. 509;

visto il D.P.R. 05/06/2001, n. 328;

visto il D.M. 22/10/2004, n. 270;

vista la L.R. n. 1/2004;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nei modi di legge,

delibera

1. di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" per la definizione dei rapporti inerenti il Corso di Laurea in Servizio Sociale (L-39) e il Corso di Laurea Magistrale nella classe LM-87, con riferimento all'a.a. 2010-2011, di cui all'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che alla spesa complessiva di € 290713,39 derivante dall'attuazione del presente provvedimento si faccia fronte con le risorse già impegnate con le Determinazioni dirigenziali nn. 438 del 12/11/2010 e 557 del 28/12/2010 (Impegni nn. 4649/2010 e 6465/2010 sul Capitolo 147622 del bilancio 2010);

3. di demandare al Direttore regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia la successiva stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro";

4. di demandare alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia l'adozione di tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione al presente provvedimento, compresi gli adempimenti finanziari, di cui all'allegato A) del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. del 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

Schema di convenzione tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro", stipulata ai sensi dell' art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. per la definizione dei rapporti inerenti la formazione degli Assistenti Sociali, nell'ambito del Corso di Laurea in Servizio Sociale (classe L-39) e degli Assistenti Sociali Specialisti, nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale (Classe LM-87).

TRA

la Regione Piemonte – rappresentata dal Direttore regionale alle Politiche Sociali e alle Politiche per la Famiglia Dott.ssa Raffaella Vitale.....

E

l'Università degli Studi di Torino – rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Ezio Pelizzetti.....

E

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" – rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Paolo Garbarino.....

si conviene e si stipula quanto segue

- ART. 1 OGGETTO E SEDI
- ART. 2 CRITERI DI COLLABORAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'
- ART. 3 ADEMPIMENTI OPERATIVI
- ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO DI STUDIO DEL CORSO DI LAUREA NELLA CLASSE L-39 E DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE NELLA CLASSE LM-87
- ART. 5 ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE DEL CORSO DI LAUREA NELLA CLASSE L-39 E DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE NELLA CLASSE LM-87
- ART. 6 ONERI
- ART. 7 CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI
- ART. 8 DURATA
- ART. 9 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

ART. 1 OGGETTO E SEDI

Atteso che, a seguito della modificazione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio universitari (D.M. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, adottato ai sensi dell'art. 17, co. 95, della L. 15 maggio 1997, n.127), alla formazione dell'Assistente Sociale provvedono le Università, con il Corso di Laurea di I livello, nella classe L-39 - Laurea in Servizio Sociale, che ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze

professionali, ed il Corso di Laurea di II livello, Laurea Magistrale nella classe LM-87 – che ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

Atteso che, ai sensi del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, artt. 20-24, il possesso della Laurea di I° livello e della Laurea di II° livello, ora magistrale, costituiscono titolo per l'ammissione all'Esame di Stato diretto a consentire il conseguimento dell'abilitazione professionale utile all'iscrizione, rispettivamente, nella sezione B o nella sezione A dell'Albo Professionale dell'Assistente Sociale, cui consegue il conferimento del titolo professionale di *Assistente Sociale* (Sezione B) e di *Assistente Sociale Specialista* (Sezione A);

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" (di seguito: le Università) per la realizzazione del Corso di Laurea triennale in Servizio Sociale nella classe L-39 (di seguito L-39) e del Corso di Laurea Magistrale nella classe LM-87 (di seguito LM-87), previsti dal citato D.M. n. 270 del 2004.

Per l'Università degli Studi di Torino il Corso di L-39 si svolge presso la Facoltà di Scienze Politiche, nelle tre sedi didattiche di Torino, Biella e Cuneo, mentre il Corso di LM-87 si svolge presso la sola sede di Torino.

Per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" il Corso di L-39 si svolge presso la Facoltà di Scienze Politiche, nella sede didattica di Asti, e il Corso di LM-87 nella sede didattica di Alessandria.

ART. 2 CRITERI DI COLLABORAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

Ritenuto che, ai sensi della Delibera della Giunta della Regione Piemonte, 11 settembre 2006, n. 30-3773, tra le principali figure di operatori del settore dei servizi sociali rientrano gli Assistenti Sociali, la Regione Piemonte e le Università stabiliscono, con la presente convenzione, le modalità di reciproca collaborazione utili alla formazione di base di tali professionisti, mediante il conseguimento della Laurea in Servizio sociale e alla loro formazione avanzata, mediante il conseguimento della LM-87. Il Corso di Laurea Magistrale rappresenta, infatti, un importante momento di formazione avanzata e di specializzazione per gli Assistenti Sociali che si apprestano ad operare nel settore o che già sono impegnati nei servizi, consentendo loro la possibilità di svolgere funzioni di gestione, di direzione, di coordinamento dei servizi e di programmazione delle politiche sociali.

In particolare, la Regione Piemonte e le Università concordano le modalità di utilizzo delle risorse umane, logistiche e finanziarie, che consentano un'adeguata realizzazione del Corso di L-39 e del Corso di LM-87, tenendo conto delle informazioni a tal fine fornite dagli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, dalle Province e dalle AA.SS.RR., nonché da altri enti e da istituzioni che impegnano gli assistenti sociali e gli assistenti sociali specialisti, anche per quanto concerne la programmazione dei fabbisogni formativi.

A tal fine, le Università si impegnano a convocare con cadenza periodica il Comitato di Indirizzo.

Per il Corso di L-39 ed il Corso di LM-87, attivati nell'ambito della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Torino, il Comitato di Indirizzo è stato istituito in data 16 aprile 2003 e si è insediato in data 12 settembre 2005. Il Comitato di Indirizzo è

composto da rappresentanti dell'Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze Politiche e da rappresentanti di istituzioni ed enti che hanno ruoli di programmazione e gestione di servizi, nell'ambito sociale, sanitario, penale e formativo, o che impiegano assistenti sociali. Il Comitato di Indirizzo tiene riunioni periodiche che hanno per oggetto la raccolta di ogni utile informazione su: fabbisogni della figura dell'assistente sociale e dell'assistente sociale specialista nel mercato del lavoro; capacità e competenze che devono essere possedute da chi intende ricoprirle; ambiti di innovazione che connotano la realtà dei servizi e conseguenze sulla sperimentazione dell'innovazione didattica. Il Comitato svolge, inoltre, compiti di indirizzo, monitoraggio e valutazione del processo formativo in essere; avanza proposte per il suo adeguamento alle trasformazioni del campo professionale ed, a tal fine, esamina la proposta di Piano di studi annuale del Corso di L-39 e del Corso di LM-87, anche ai fini della definizione delle attività integrative di cui all'art. 4. Rientra, altresì, nei compiti del Comitato la definizione dei criteri atti a garantire in ambito formativo la presenza delle competenze professionali e scientifiche esterne alle Università, nonché l'individuazione delle risorse impiegate per lo svolgimento di funzioni di docente a contratto, esperto - tutor di sede didattica, esperto – tutor di accompagnamento, tutor organizzativi di tirocinio (accademico), tutor aziendale (supervisore di tirocinio), del personale addetto alla segreteria didattica (*sub art. 5*).

Per il Corso di L-39 della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro", il Comitato di Indirizzo è stato istituito dalla Facoltà in data 28 aprile 2003 e si è insediato in data 6 giugno 2003. Il Comitato di Indirizzo, congiunto tra servizio sociale e specialistica (ora magistrale), si riunisce almeno una volta all'anno. L'ultima riunione si è svolta in data 8 ottobre 2010. Il Comitato di Indirizzo, al fine di assicurare una costante valutazione dell'efficacia dei percorsi formativi proposti, di coordinare le relazioni con il mondo del lavoro sociale, di promuovere l'attenzione alla ricerca e alla didattica, è composto da rappresentanti dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" – Facoltà di Scienze Politiche, dai Tutor di sede didattica e dei tirocini, da rappresentanti della Regione Piemonte, da rappresentanti dell'Ordine professionale degli assistenti sociali, da rappresentanti di Enti locali e di altre organizzazioni ed istituzioni, da rappresentanti di consorzi socio assistenziali, da rappresentanti di ASL e di servizi sanitari, da rappresentanti di Cooperative e di organismi del terzo settore interessati a collaborare con l'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro". Verrà ulteriormente ampliata la rappresentanza degli Enti e degli esponenti del mondo del lavoro sociale con i quali si stipuleranno, nel tempo, nuove convenzioni e nuovi accordi di collaborazione per la formazione universitaria di carattere professionalizzante, con particolare attenzione all'attività di tirocinio. Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal Presidente del Corso di Laurea.

I Presidenti (o loro delegati) del Corso di L-39 e del Corso LM-87 dell'Università degli Studi di Torino, nonché il Presidente del Corso di L-39 e il Coordinatore del Corso di LM-87 dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" (o loro delegati) svolgeranno compiti di raccordo con la Regione Piemonte – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, nella persona del Direttore (o suo delegato) e con il Comitato di Indirizzo. In particolare, verrà curata la trasmissione di informazioni circa l'andamento dei tirocini professionali e le eventuali nuove esigenze formative.

Le Università – Facoltà di Scienze Politiche mettono a disposizione spazi adeguati per la didattica. In particolare, si evidenzia quanto segue:

- nella sede decentrata di Biella, l'Università degli Studi di Torino organizza le lezioni, la didattica per piccoli gruppi ed i tirocini in convenzione con la Città Studi S.p.A.; mentre nella sede di Cuneo in convenzione con il Consorzio per gli Studi Universitari della Provincia di Cuneo.

- nella sede didattica di Asti, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale organizza le lezioni, i laboratori e/o la didattica per piccoli gruppi ed i tirocini in convenzione con "Asti Studi Superiori" – Società Consortile a R.L. Per quanto riguarda la Laurea magistrale, i corsi si svolgono presso la sede della Facoltà, in Alessandria, dove opera anche l'Assistente Sociale specialista specificatamente dedicato all'organizzazione, al monitoraggio e alla valutazione dei tirocini professionalizzanti.

Le Università – Facoltà di Scienze Politiche gestiscono direttamente sia la segreteria amministrativa, avente funzioni generali, sia quella degli studenti.

Per l'individuazione degli organi del Corso di L-39 e del Corso di LM-87 si fa rinvio a quanto previsto dai Regolamenti delle Università.

ART. 3 ADEMPIMENTI OPERATIVI

La Regione Piemonte e le Università si impegnano a mettere a disposizione del Corso di L-39 e del Corso di LM-87 le risorse del personale non universitario (docente; esperto - tutor di sede didattica; esperto - tutor di accompagnamento; tutor organizzativo di tirocinio (accademico); tutor aziendale - supervisore di tirocinio: *sub* artt. 4 e 5, che consentano di rispondere in misura adeguata ai fabbisogni di ciascuna sede formativa, considerate le sue esigenze specifiche.

Il reclutamento del personale docente esterno alle Università avviene secondo quanto stabilito dal D.M. Ministero dell'Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica, 21 maggio 1998, n. 242, *Regolamento per la disciplina dei professori a contratto*, e, per l'Università degli Studi di Torino, dal Decreto rettorale, 11 giugno 2009 n. 2915, *Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio*, nonché, per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro", dal Decreto rettorale n. 287 del 01/07/2008., *Regolamento del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica.*)

Il reclutamento del personale esperto, tutore e di supporto (tutor di sede didattica; tutor di accompagnamento; tutor organizzativo di tirocinio (accademico); tutor aziendale – supervisore di tirocinio), avviene attraverso bandi annuali emanati dalle Università.

Nella selezione dei candidati si dovrà tenere conto della competenza richiesta e dell'esperienza acquisita nel campo del servizio sociale, della formazione degli assistenti sociali, della supervisione, del supporto organizzativo.

I contenuti e la durata dell'impegno sono regolati da appositi contratti, stipulati dalle Università per il personale esterno; per eventuali partecipazioni di personale in ruolo in organico presso altri Enti, l'impegno è regolato nell'ambito di quanto previsto dai vigenti Contratti Nazionali di Lavoro e, ove si tratti di personale dipendente da altre amministrazioni pubbliche, è necessario il nullaosta rilasciato dalle Amministrazioni di appartenenza.

La durata ed il rinnovo degli incarichi di docenza (professore a contratto) sono stabiliti, rispettivamente, per l'Università degli Studi di Torino dal D.R. n. 2915 del 2009, cit., art 11, e per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" dal D.R. n. 287 del 1/07/2008.

Gli incarichi di esperto - tutor di sede didattica, esperto - tutor di accompagnamento, tutor organizzativo di tirocinio (accademico), tutor aziendale (supervisore di tirocinio),

assegnati sulla base delle selezioni di cui sopra, sono rinnovabili nelle loro funzioni per un ulteriore anno accademico, previo giudizio positivo sull'attività svolta da parte degli Organi di Facoltà.

Le Università, in particolare, a fronte del sostenimento finanziario regionale del Corso di LM-87, si impegnano :

- a incentivare, attraverso opportune attività di promozione, l'iscrizione di operatori sociali in servizio, come occasione di formazione permanente e di specializzazione, in accordo con le Province e nel rispetto delle loro competenze in materia;
- a garantire la pubblicizzazione e l'apertura delle occasioni seminariali che saranno destinate a un più vasto pubblico di operatori e funzionari;
- a organizzare un adeguato numero di tirocini formativi mirati, da svolgere presso l'Ente Regione, in particolare, presso la Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, secondo un programma concordato con i diversi uffici regionali e nel rispetto della normativa regionale in materia.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO DI STUDIO DEL CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE NELLA CLASSE L-39 E DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE NELLA CLASSE LM-87

A) CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE NELLA CLASSE L-39

Il Corso di L-39 articola il piano di studi secondo gli insegnamenti e le attività previste dalla tabella istitutiva, con l'attribuzione dei rispettivi crediti formativi.

In particolare, il Corso di Laurea triennale offre agli studenti:

- 1) insegnamenti di base e caratterizzanti;
- 2) attività didattiche per piccoli gruppi (laboratori e seminari), finalizzate a massimizzare la crescita dell'assistente sociale in formazione;
- 3) tirocini presso organizzazioni e servizi territoriali e specialistici, pubblici e privati.

L'attività di tirocinio è realizzata attraverso:

1. laboratori di preparazione relazionale e laboratori specialistici relativi alle diverse aree dell'intervento sociale;
2. l'inserimento del singolo studente, che abbia acquisito titolo all'ammissione sulla base degli esami superati, in enti e organizzazioni di servizi opportunamente definiti (*sub* art. 4, co. 2, punto 3);
3. attività individuali e di gruppo, svolte in sede universitaria, che favoriscano la rielaborazione personale dell'esperienza compiuta nelle sedi esterne.

Di norma, sulla base di convenzioni stipulate tra le Università e gli enti gestori dei servizi, sedi di tirocinio, debbono essere individuati operatori dei servizi, all'interno delle sedi stesse, che si affianchino allo studente tirocinante come "tutor aziendali" (*sub* art. 5, lett. e). In casi particolari, qualora l'Ente gestore del servizio non disponga di un assistente sociale interno, è consentito ricorrere all'appoggio di un assistente sociale esterno che svolga funzioni di supervisione delegata, scelto da ciascuna Università, in accordo con l'Ente.

Debbono essere ugualmente previsti "tutor organizzativi di tirocinio (accademici)", attivi nel Corso di L-39 (*sub* art. 5, lett. d).

Il percorso di studio si conclude con una prova finale, secondo i criteri definiti dalle Facoltà di Scienze Politiche delle Università, su tematiche e questioni inerenti gli insegnamenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale.

B) CORSO DI LAUREA MAGISTRALE NELLA CLASSE LM-87

Il Corso di LM-87 dell'Università degli Studi di Torino e dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale articola il piano di studi secondo gli insegnamenti e le attività previste dalla tabella istitutiva, con l'attribuzione dei rispettivi crediti formativi.

In particolare, il Corso di Laurea Magistrale offre agli studenti:

- 1) attività formative caratterizzanti nelle discipline sociologiche, giuridiche, psicologiche, politiche ed economiche;
- 2) attività affini e integrative;
- 3) attività didattiche, laboratori e/o seminari di carattere integrativo, anche a valenza professionalizzante, altresì orientati alla preparazione e all'accompagnamento del tirocinio.
La formazione prevede specifici corsi destinati all'apprendimento di nozioni e allo sviluppo di attività indispensabili per la direzione di enti e istituzioni del Servizio Sociale, quali quelle riferibili all'organizzazione, alla contabilità e alla gestione delle imprese sociali e sanitarie, alla conduzione di gruppi professionali, alla comprensione dei mutamenti sociali relativi, in particolare, alle famiglie e ai migranti. Inoltre, grande attenzione è riservata all'attività di tirocinio professionale, concepito come sperimentazione dei compiti dirigenziali e di coordinamento.
- 4) tirocini presso Enti, organizzazioni e servizi territoriali e specialistici, pubblici e privati.

L'attività di tirocinio è, in particolare, realizzata attraverso:

1. laboratori o colloqui di preparazione;
2. inserimento del singolo studente del secondo anno in enti e organizzazioni di servizi opportunamente definiti;
3. attività e incontri con tutor accademici e tutor organizzativi, svolti in sede universitaria, che favoriscano la rielaborazione personale dell'esperienza compiuta nelle sedi esterne.

Sulla base di convenzioni stipulate tra le Università e gli enti titolari di funzioni di programmazione o gestione delle politiche e dei servizi, sedi di tirocinio, sono individuati responsabili o coordinatori degli stessi che si affianchino allo studente tirocinante come "tutor aziendali" (*sub* art. 5, punto 2., lett. e). Il percorso di studio si conclude con una tesi finale, secondo i criteri definiti dalle Facoltà di Scienze Politiche delle Università, su tematiche e questioni inerenti gli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale e, in via di principio, come approfondimento e sviluppo delle riflessioni e delle esperienze oggetto del tirocinio.

ART. 5 ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE NELLA CLASSE L-39 E DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE NELLA CLASSE LM-87

1. CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE (L-39)

Nell'organizzazione complessiva della formazione sono previste le seguenti figure: docenti, esperti - tutor di sede didattica, esperti – tutor di accompagnamento, tutor organizzativi di tirocinio (accademici), tutor aziendali - supervisori di tirocinio e addetti alle funzioni di segreteria didattica.

- a) I docenti sono nominati dalla Facoltà di Scienze Politiche di ciascuna Università, avvalendosi di proprio personale titolare interno o di altra Facoltà, nonché di personale esterno studioso od esperto di comprovata qualificazione scientifica e professionale, per gli insegnamenti previsti nel piano di studio che richiedano conoscenze teoriche o particolari esperienze professionali non rinvenibili o, di fatto, non presenti nell'ambito della Facoltà.
- b) gli esperti - tutor di sede didattica sono figure dotate di elevata competenza nella formazione complessiva degli assistenti sociali. In particolare, svolgono funzioni di armonizzazione fra gli insegnamenti di base e caratterizzanti; assicurano la progressione formativa degli studenti e l'acquisizione delle competenze professionali specifiche realizzando attività di orientamento in itinere e sostegno degli apprendimenti; impostano ed organizzano le complessive attività di tirocinio; assicurano l'opportuna interfaccia fra il Corso di Laurea in Servizio Sociale e il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali organizzato sul territorio della Regione Piemonte;
- c) gli esperti - tutor di accompagnamento sono professionisti che curano la didattica per piccoli gruppi nell'ambito dei laboratori, dei seminari di accompagnamento e di rielaborazione del tirocinio;
- d) i tutor organizzativi di tirocinio (accademici) affiancano e sostengono i singoli studenti nell'acquisizione delle competenze operative di intervento sociale; predispongono le attività individuali di tirocinio ed i relativi piani; seguono gli studenti nel loro percorso presso le organizzazioni ed i servizi di cui all'art. 4, lett. A, punto 3); concorrono alla valutazione dei loro esiti formativi;
- e) i tutor aziendali - supervisori di tirocinio affiancano lo studente tirocinante nel percorso all'interno delle organizzazioni e dei servizi di cui all'art. 4, lett. A, punto 3), e ne supervisionano l'esperienza e la riflessione. Sono individuati tra gli appartenenti alla professione, secondo le modalità indicate all'art. 4, co. 4;
- f) gli addetti alle funzioni di segreteria didattica per la gestione organizzativa del tutorato e delle attività di tirocinio svolgono funzioni relative all'adempimento di atti amministrativi inerenti l'attività didattica e il tirocinio.

Il reclutamento delle figure indicate è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 3.

2. CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (LM-87)

Nell'organizzazione complessiva del Corso LM-87, le Università possono avvalersi delle seguenti figure:

- a) I docenti, nominati dalla Facoltà di Scienze Politiche di ciascuna Università, avvalendosi di proprio personale titolare interno o di altra Facoltà, nonché di personale esterno studioso od esperto di comprovata qualificazione scientifica e professionale, per gli insegnamenti previsti nel piano di studio che richiedano conoscenze teoriche o particolari esperienze professionali non rinvenibili o, di fatto, non presenti nell'ambito della Facoltà;
- b) Il coordinatore-responsabile dei tirocini del Corso di laurea, che ha compiti di coordinamento dell'insieme delle attività inerenti al tirocinio nonché, con riferimento ai singoli studenti, di validazione, della scelta del contesto in cui svolgere l'esperienza e del relativo progetto formativo; di individuazione del tutor accademico (docente di riferimento) per ogni singolo tirocinio; di approvazione formale della relazione di tirocinio all'esito della discussione della stessa e registrazione dei relativi crediti;
- c) I tutor accademici, scelti tra i docenti del Corso di laurea con competenza specifica nel campo di interesse del tirocinio, che svolgono funzioni di monitoraggio del percorso individuale di tirocinio, all'interno di un rapporto personalizzato con lo studente; hanno il compito di guidare il tirocinante sotto il profilo dei riferimenti teorici, dei contenuti specifici e delle metodologie utili al perseguimento degli obiettivi fissati in accordo con i responsabili della sede di tirocinio; supervisionano e approvano la relazione di tirocinio prima della sua discussione; in genere saranno relatori della tesi finale basata sulla valorizzazione dei contenuti maturati nell'esperienza di tirocinio;
- d) I tutor organizzativi di tirocinio (accademici) che hanno compiti di reperimento, in accordo con il Coordinatore responsabile del Corso di Laurea, delle sedi di tirocinio; curano la predisposizione degli accordi con le stesse; collaborano alla definizione e gestione dei momenti di preparazione e accompagnamento dei tirocini attraverso laboratori e seminari, o colloqui; attuano l'abbinamento tra studenti e sedi di tirocinio; svolgono attività di accompagnamento dell'esperienza rilevando gli eventuali problemi correlati al contesto e alla relazione formativa e operando per la loro soluzione; forniscono sostegno allo studente nella fase di rielaborazione dell'esperienza e della preparazione della relazione finale;
- e) I tutor aziendali, interni agli Enti in cui si svolgono i tirocini, sono in genere responsabili, dirigenti, funzionari e coordinatori di settori o servizi o A.S. specialisti; hanno ruolo di guida, accompagnamento e partecipazione alla valutazione dell'esperienza; garantiscono condizioni coerenti con il progetto formativo, introducendo lo studente nel contesto organizzativo e fornendogli supporto nelle diverse fasi dell'esperienza; tengono i contatti con i tutor accademici e con i tutor organizzativi dei tirocini del Corso di Laurea; partecipano alla valutazione dell'esperienza sulla base di uno schema fornito dal Job Placement e sono invitati a partecipare alla discussione dell'elaborato finale;
- f) esperti scelti tra operatori e responsabili di politiche e di servizi, chiamati a portare contributi nell'ambito dei laboratori e seminari di preparazione e accompagnamento e rielaborazione del tirocinio;
- g) gli addetti alle funzioni di segreteria didattica per la gestione organizzativa del tutorato e delle attività di tirocinio per lo svolgimento di funzioni relative all'adempimento di atti amministrativi inerenti l'attività didattica e il tirocinio.

ART. 6 ONERI

Gli oneri conseguenti all'attivazione del Corso di L-39 e del Corso di LM-87 derivano da specifici impegni assunti nella presente convenzione tra la Regione Piemonte e le Università.

Gli oneri sono richiamati in piani finanziari relativi all'intero ciclo formativo e sono predisposti per annualità di corso tenendo conto di:

- numero di studenti iscritti;
- utilizzo di strutture didattiche (aule, laboratori, attrezzature, arredi e materiali didattici);
- servizi forniti (amministrativi; di coordinamento e tutorato; supporto organizzativo);
- attività di insegnamento, attività didattiche integrative (laboratori e seminari) e tirocini.

Gli oneri che fanno carico alle Università e alla Regione Piemonte sono definiti secondo le modalità di seguito indicate:

Università

- retribuzione del personale dipendente o a contratto che non corrisponda ai criteri contemplati nella presente convenzione: docente, tecnico e tecnico-amministrativo;
- assicurazione obbligatoria degli studenti contro gli infortuni ai sensi della vigente legislazione, nonché Responsabilità Civile contro terzi;
- fornitura delle strutture, arredi, attrezzature e materiale didattico, compresa la gestione e la manutenzione delle strutture.

Regione Piemonte

A) CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE (L-39)

Con riferimento alla realizzazione del suddetto corso di laurea si prevede l'erogazione di contributi, in relazione alle seguenti voci di spesa ammesse:

1. competenze dovute al personale docente esterno alla Facoltà di Scienze Politiche – non universitario – assunto a contratto, specificatamente addetto alle attività con valenza professionalizzante, destinati a gruppi di studenti (art. 5, punto 1, lett. a);
2. competenze dovute ad esperti - tutor di sede didattica, assunti a contratto, aventi funzioni di armonizzazione fra gli insegnamenti di base e quelli caratterizzanti, di realizzazione dei servizi di orientamento in itinere e sostegno degli apprendimenti, al fine di assicurare l'acquisizione delle competenze professionali specifiche degli studenti (art. 5, punto 1, lett. b);
3. competenze dovute ad esperti - tutor di accompagnamento, assunti a contratto, destinati alla cura della didattica per piccoli gruppi, nell'ambito dei laboratori, dei

seminari di accompagnamento e rielaborazione del tirocinio (art. 5, punto 1, lett. c);

4. competenze dovute a tutor organizzativi di tirocinio (accademici), assunti a contratto, per le attività inerenti il tirocinio, anche quando destinate a gruppi di studenti (art. 5, punto 1, lett. d);
5. competenze dovute allo svolgimento della supervisione delegata, nell'ambito del tirocinio, qualora in casi particolari l'ente gestore del servizio non disponga di un assistente sociale interno (art. 5, punto 1, lett. e);
6. spese relative al personale amministrativo assunto a tempo determinato (ex art. 19 del C.C.N.L.- Comparto del personale delle Università), o impiegato con altre forme contrattuali, o in rapporto convenzionale, purché sia destinato esclusivamente allo svolgimento di attività di segreteria didattica del Corso di L-39 (art. 5, punto 1, lett. f).

B) CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (LM-87)

Con riferimento alla realizzazione del suddetto Corso di Laurea Magistrale si prevede l'erogazione di contributi, in relazione alle seguenti voci di costo ammesse:

1. competenze dovute al personale docente esterno alla Facoltà di Scienze Politiche – non universitario – assunto a contratto, specificatamente addetto alle attività con valenza professionalizzante, destinati a gruppi di studenti (art. 5, punto 2, lett. a.)
2. competenze dovute a tutor organizzativi di tirocinio (accademici), assunti a contratto, per le attività inerenti il tirocinio, anche quando destinate a gruppi di studenti (art. 5, punto 2., lett. d.)
3. competenze dovute ad esperti, destinati alla didattica per piccoli gruppi, nell'ambito dei laboratori, dei seminari di preparazione, accompagnamento e rielaborazione del tirocinio (art. 5, punto 2, lett. f.);
4. spese relative al personale amministrativo assunto a tempo determinato (ex art. 19 del C.C.N.L.- Comparto del personale delle Università), o impiegato con altre forme contrattuali, o in rapporto convenzionale, purché sia destinato esclusivamente allo svolgimento di attività di segreteria didattica del Corso di LM-87 (art. 5, punto 2, lett. g.)

ART. 7 CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI

Con riferimento agli oneri a carico della Regione, indicati all'art. 6 della presente Convenzione, si specifica quanto segue.

1. CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE (L-39)

Criteria per la determinazione dei contributi regionali

I contributi regionali, finalizzati a sostenere le spese indicate all'art. 6, di cui alla lett. A), ai punti nn. 1,2,3 e 4, sono determinati facendo riferimento ai seguenti parametri.

Parametro "A": rappresenta l'importo predeterminato in sede di analisi dei costi, con riferimento alle spese ammesse ed indicate ai punti nn. 1,2,3 e 4, di cui all'art. 6, al netto delle quote di cofinanziamento provenienti da fondi comunitari, da fondi propri e da altri enti, sulla base dei preventivi di spesa presentati dalle Università, per allievo iscritto al corso, per anno accademico;

Parametro "B": corrisponde al numero degli allievi iscritti nell'anno accademico 2010-2011 dichiarato dalle Università, quale massimale di riferimento ai fini del calcolo del contributo, così suddiviso:

n. 564 per il 1°, 2° e 3° anno del Corso di Laurea in Servizio Sociale attivato dall'Università di Torino, per le sedi didattiche di Torino, Cuneo e Biella;

n. 150 per il 1°, 2° e 3° anno del Corso di Laurea in Servizio Sociale attivato dall'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro", per la sede didattica di Asti.

Il tetto massimo del contributo concesso a favore delle Università per l'anno accademico 2010-2011, in relazione alle spese ammesse e indicate all'art. 6, di cui ai punti nn. 1,2,3 e 4, viene calcolato nel seguente modo:

UNIVERSITA'	Parametro "A" Costo medio annuale per allievo per spese ammesse al contributo	Parametro "B" numero massimo presunto degli allievi iscritti nell'anno accademico di riferimento	CONTRIBUTO REGIONALE (parametro "A" x parametro "B")
<i>Università degli Studi di Torino, sedi didattiche di Torino, Cuneo e Biella</i>	€ 266,46	n. 564	€ 150.283,44
<i>Università degli Studi del Piemonte Orientale, sede didattica di Asti</i>	€ 266,46	n. 150	€ 39.969,00

Qualora il numero definitivo degli allievi iscritti sia superiore al numero massimo sopraindicato, il contributo regionale erogato a ciascuna Università non potrà essere superiore al massimale consentito.

Nel caso in cui, invece, il numero degli allievi sia inferiore al numero massimo sopraindicato, il contributo regionale sarà rapportato al numero degli allievi effettivamente iscritti.

Con riferimento alle voci di spesa ammesse e indicate all'art. 6, ai punti n. 5 e n. 6, si prevedono contributi specifici per l'anno accademico 2010/2011 di seguito precisati, con massimale consentito e differenziato, sulla base di quanto dichiarato nel preventivo di spesa da ciascuna Università:

UNIVERSITA'	Contributo regionale per spesa relativa a "Supervisione delegata nell'ambito del tirocinio"(art. 6, lett. A, punto n. 5)	Contributo regionale per spesa relativa a "Personale amministrativo a tempo determinato per segreteria didattica" (art. 6, lett. A, punto n. 6)
<i>Università degli Studi di Torino, sedi didattiche di Torino, Cuneo e Biella</i>	€ 14.194,50	€ 24.607,73
<i>Università degli Studi del Piemonte Orientale, sede didattica di Asti</i>	--	€ 18.000,00

Qualora le spese relative allo svolgimento delle attività inerenti la segreteria didattica del corso di L-39 (art. 6 lett. A, punto n. 6) siano ricomprese nei costi generali della segreteria amministrativa e didattica della Facoltà di Scienze Politiche e/o nell'ambito di altre Facoltà, le Università dovranno dichiarare, in fase di rendicontazione, ai fini del riconoscimento di tali costi, le quote direttamente imputabili a tali attività.

Al netto delle quote di cofinanziamento provenienti da fondi comunitari, fondi propri o derivanti da altri enti, i costi complessivi a carico della Regione Piemonte – Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, per l'avvio del 1°, 2° e 3° anno accademico 2010-2011 del Corso di L-39, sono così ripartiti:

€ 189.085,67 per l'Università degli Studi di Torino, sedi didattiche di Torino, Cuneo e Biella;

€ 57.969,00 per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro", sede didattica di Asti.

2. CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (LM-87)

Criteri per la determinazione dei contributi regionali

I contributi regionali, finalizzati a sostenere le spese indicate all'art. 6, di cui alla lett. B), ai punti nn. 2 e 3, sono determinati facendo riferimento ai seguenti parametri.

Parametro "A": rappresenta l'importo predeterminato in sede di analisi dei costi, con riferimento alle spese ammesse ed indicate ai punti nn. 2 e 3, di cui all'art. 6, lett. B), al netto delle quote di cofinanziamento provenienti da fondi comunitari, da fondi propri e da altri enti, sulla base dei preventivi di spesa presentati dalle Università, per allievo iscritto al corso, per anno accademico;

Parametro "B": corrisponde al numero degli allievi iscritti nell'anno accademico 2010-2011 dichiarato dalle Università, quale massimale di riferimento ai fini del calcolo del contributo, così suddiviso:

n. 141 per il 1° e 2° anno del Corso di LM-87 attivato dall'Università di Torino, per la sede didattica di Torino;

n. 23 per il 1° e 2° anno del Corso di LM-87 attivato dall'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro", per la sede didattica di Alessandria.

Il tetto massimo del contributo concesso a favore delle Università per l'anno accademico 2010 - 2011, in relazione alle spese ammesse e indicate all'art. 6, di cui alla lett. B) ai punti nn. 2 e 3, viene calcolato nel seguente modo:

UNIVERSITA'	Parametro "A" Costo medio annuale per allievo per spese ammesse al contributo	Parametro "B" numero massimo presunto degli allievi iscritti nell'anno accademico di riferimento	CONTRIBUTO REGIONALE (parametro "A" x parametro "B")
<i>Università degli Studi di Torino, sede didattica di Torino</i>	€ 170,48	n. 141	€ 24.037,68
<i>Università degli Studi del Piemonte Orientale, sede didattica di Asti</i>	€ 170,48	n. 23	€ 3.921,04

Qualora il numero definitivo degli allievi iscritti sia superiore al numero massimo sopraindicato, il contributo regionale erogato a ciascuna Università non potrà essere superiore al massimale consentito.

Nel caso in cui, invece, il numero degli allievi sia inferiore al numero massimo presunto, il contributo regionale sarà rapportato al numero degli allievi effettivamente iscritti.

Con riferimento alle voci di spesa ammesse e indicate all'art. 6, di cui alla lett. B), ai punti n. 1 e n. 4, si prevedono contributi specifici per l'anno accademico 2010/2011 di seguito precisati, con massimale consentito e differenziato, sulla base di quanto dichiarato nel preventivo di spesa da ciascuna Università:

UNIVERSITA'	Contributo regionale per spese relative a docenze personale esterno per attività professionalizzanti (art. 6, lett. B, punto n. 1)	Contributo regionale per spesa relativa a "Personale amm.vo a tempo determinato per segreteria didattica" (art. 6, lett. B, punto n. 4)
<i>Università degli Studi di Torino, sede didattica di Torino</i>	€ 5.700,00	--
<i>Università degli Studi del Piemonte Orientale, sede didattica di Alessandria</i>	--	€ 10.000,00

Qualora le spese relative allo svolgimento delle attività inerenti la segreteria didattica del corso di LM-87 (art. 6, lett. B, punto n. 4) siano ricomprese nei costi generali della segreteria amministrativa e didattica della Facoltà di Scienze Politiche e/o nell'ambito di altre Facoltà, le Università dovranno dichiarare, in fase di rendicontazione, ai fini del riconoscimento di tali costi, le quote direttamente imputabili a tali attività.

Al netto delle quote di cofinanziamento provenienti da fondi comunitari, fondi propri o derivanti da altri enti, i costi complessivi a carico della Regione Piemonte – Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, per l'avvio del 1°, e 2° anno accademico 2010-2011 del Corso di LM-87, sono così ripartiti:

€ 29.737,68 per l'Università degli Studi di Torino, sede didattica di Torino;

€ 13.921,04 per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro", sede didattica di Alessandria.

Complessivamente, pertanto, la Regione - Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, sulla base dei citati criteri di finanziamento, interviene finanziariamente per una somma totale di € 290.713,39.

3. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI AL SOSTEGNO FINANZIARIO DEI CORSI DI L-39 E LM-87

Le istanze di finanziamento da parte delle Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale "A. Avogadro" dovranno essere presentate alla Regione – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – entro, possibilmente, il mese di ottobre dell'anno accademico 2010/2011 avviato, corredate dalla documentazione di seguito elencata:

- comunicazione di avvio dei Corsi di L-39 e LM-87, con l'indicazione del numero degli allievi iscritti al corso, ripartiti per ciascuna sede universitaria;
- piano di previsione della spesa, con il dettaglio dei costi ammissibili, secondo quanto previsto all'art. 6 della presente convenzione.

La Regione, sulla base dell'istruttoria svolta sulle istanze di finanziamento, provvederà ad assegnare un acconto, nella misura del 50% della spesa ammessa al finanziamento, alle Università - Facoltà di Scienze Politiche per la realizzazione dei Corsi di L-39 e LM-87, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione.

A metà dell'anno accademico, le Università saranno tenute ad effettuare la verifica delle spese sino a quel momento sostenute e a presentare alla Regione Piemonte – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – una previsione delle spese per la parte residuale.

A conclusione dell'anno accademico, le Università avranno l'onere di presentare un rendiconto analitico delle spese sostenute.

Dall'istruttoria svolta sulla rendicontazione delle spese presentata dalle Università, la Regione Piemonte – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – provvederà ad erogare, se dovuto, il relativo saldo.

Per quanto concerne la documentazione giustificativa delle spese sostenute (parcelle etc.), sarà cura delle Università conservare gli originali della suddetta documentazione. La Regione Piemonte – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – si riserva, comunque, la facoltà di effettuare eventuali controlli e verifiche su tale documentazione, depositata presso le sedi universitarie.

ART. 8 DURATA

La presente convenzione ha durata annuale e può essere rinnovata con espresso provvedimento degli enti sottoscrittori.

ART. 9 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

E' fatta salva la possibilità di apportare, su proposta dei soggetti contraenti, eventuali integrazioni e modifiche alla presente convenzione.